



COMUNE DI TERNI

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente. Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali. Divieto di combustione all'aperto. Ordinanza.*

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", di seguito T.U. Ambiente, nello specifico la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare:

- l'articolo 185 "esclusioni dall'ambito di applicazione", ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "(comma 1, lettera f)... paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- l'articolo 182, comma 6-bis, approvato con D.L. 91/14 convertito con modifiche dalla L. 116/14, che ha stabilito che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole ...", prevedendo, tuttavia, che "i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)";

DATO ATTO, quindi, che, al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 182, comma 6-bis, i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e che, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico;

PRECISATO altresì che la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a tre metri steri per ettaro (articolo 182, comma 6-bis, T.U. Ambiente), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata;

RICHIAMATO, inoltre, il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che all'articolo 9 attribuisce alle Regioni la potestà programmatica in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini del rientro nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

RICHIAMATO il Piano Regionale per la qualità dell'aria (PRQA), approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013 e pubblicato sul S.O. n.1 al B.U.R. n. 6 del 5 febbraio 2014, che prevede l'attivazione di numerose misure di contenimento delle emissioni dai diversi settori

principalmente responsabili, quali il traffico, il riscaldamento domestico e la combustione delle biomasse legnose;

CONSIDERATO, altresì, che la specificità meteo-climatica e orografica della conca ternana, comportando spesso la persistenza degli inquinanti, influisce notevolmente sulla stato della qualità dell'aria comportando il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM₁₀);

RICORDATO lo studio elaborato nel 2010 dall'Università degli Studi di Perugia, dall'Università Milano Bicocca e dall'ARPA Umbria, che ha valutato l'influenza delle condizioni orografiche e meteorologiche nella città di Terni sulla qualità dell'aria e sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

EVIDENZIATO che il suddetto studio ha mostrato che "... nei giorni di stabilità atmosferica l'altezza dello strato di rimescolamento è non supera i 300 m, mentre nei giorni caratterizzati da una maggiore instabilità (attività convettiva e turbolenza innescata dal vento) gli inquinanti si disperdono a quote molto maggiori ...";

RITENUTO che le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM₁₀) nonché dal punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti;

RITENUTO, pertanto, che tale pratica abbia impatti diretti sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini;

RILEVATO che, in base ai dati forniti da Arpa Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, il periodo invernale rappresenta, in ragione anche dell'insediarsi di peculiari condizioni meteorologiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti in atmosfera, il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM₁₀;

RITENUTO di individuare l'intervallo temporale dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno quale periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del T.U. Ambiente ed in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM₁₀;

RICHIAMATO l'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni che prevede:

"1. E' fatto divieto di accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico.

2. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura."

RITENUTO quindi necessario disporre il divieto alla pratica della combustione nel luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali in piccoli cumuli di quantità non superiori a tre metri steri per ettaro dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis, del T.U. Ambiente;

TENUTO CONTO tuttavia che, data la situazione orografica di tutto il territorio comunale, l'efficacia della misura ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni di PM₁₀, può ritenersi massima anche limitandone l'applicazione alla sola zona inferiore della conca ternana, posta al di sotto della quota di rimescolamento e diffusione degli inquinanti in atmosfera nelle condizioni più sfavorevoli emersa del citato studio dell'Università degli Studi di Perugia;

DATO ATTO che il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale, può comunque esercitare in senso più restrittivo la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali nei casi previsti dall'articolo 182, comma 6-bis, del T.U. Ambiente;

CONSIDERATO che è attivo il servizio fornito dall' ASM Terni S.p.A. per il ritiro al domicilio di sfalci e potature, attivabile tramite prenotazione all'apposito numero verde (800 215501), e che tale servizio consente il conferimento di sfalci e potature di origine domestica chiusi in sacchi o legati in fascine, per un massimo di 5 colli e comunque di un metro cubo complessivo per ogni utente TARI;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 175171 del 23/12/2015 con la quale si interveniva con misure di divieto inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

RAVVISATA l'opportunità di meglio articolare il dispositivo previsto dalla citata ordinanza;

RICHIAMATE le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267/00;

VISTA la Legge n. 689/81;

VISTA la precedente Ordinanza protocollo n. 175193 del 23/12/2015;

ORDINA

di vietare la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali, per l'anno 2016 dal 25 gennaio al 31 marzo e per gli anni successivi nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, nelle zone del territorio comunale la cui **quota altimetrica risulti inferiore a 300 (trecento) metri sul livello del mare**.

Detto divieto non si applica:

- a) alle manifestazioni di carattere tradizionale e per particolari ricorrenze religiose, purché limitate nel tempo;
- b) agli eventuali interventi di carattere fito-sanitario per il controllo degli organismi nocivi purché autorizzate dall'autorità competente ed effettuate conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

RAMMENTA

- che la combustione nel luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali, in cumuli superiori a tre metri steri per ettaro, è sempre vietata.
- **che, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 28/01, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00.**

DISPONE, altresì

1. di portare la presente ordinanza a conoscenza della cittadinanza, tramite pubblicazione sul sito www.comune.tr.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali, emittenti radio-televisive;
2. di incaricare il Comando della Polizia Municipale del Comune di Terni ed il Corpo Forestale dello Stato del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento revoca il precedente emanato con protocollo n. 175193 del 23/12/2015, fatti salvi gli effetti medio termine prodotti, ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terni.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

(Sen. Leopoldo Di Girolamo)